



Ordine degli Psicologi della Lombardia

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano
tel. 02/67071596 – fax 02/67071597
segreteria@opl.it - www.opl.it
C.F. 97134770151

Durata del mandato elettivo del Consiglio dell'Ordine:

D.P.R. 25/10/ 2005, n.221 "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale e dei Consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43"

Art.1. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'Ordine degli Psicologi.

Art.2. Composizione ed elezione dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine degli Psicologi.

(...)

2. I predetti Consigli (...) **durano in carica quattro anni** dalla data della proclamazione.

(...)

Attribuzione del Consiglio dell'Ordine e del Presidente:

Legge 18/02/1989, n.56 "Ordinamento della professione di Psicologo"

Art.12. Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.

(...)

2. Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art.13. Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.